

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 51-4419

L.R. 2/2009. Disposizioni, anno 2021, per contributi a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilita' paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti pubblici (categoria B).

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

la legge regionale n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*” definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica ed individua le tipologie di intervento realizzabili attraverso i relativi contributi regionali;

l'articolo 4 della suddetta legge regionale fornisce la definizione delle aree sciabili e di sviluppo montano e delle piste da sci;

ai sensi degli articoli 40 e 46 della suddetta legge regionale, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla legge, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categoria di iniziative agevolabili:

- a interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (categoria A);
- a investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B);
- b spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'art. 38 (categoria C);

il comma 1 *bis* del medesimo articolo 40, in particolare, sancisce che la Giunta regionale approva con proprie deliberazioni, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, i criteri oggettivi per l'erogazione delle suddette agevolazioni finanziarie a favore dei soggetti beneficiari;

la Giunta regionale con deliberazione n. 7 – 44 del 5 luglio 2019 ha approvato i criteri generali per l'erogazione, a partire dalla stagione sciistica 2016/2017, dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni sciistiche piemontesi e ha dettato, tra le altre cose, le disposizioni generali per l'erogazione dei contributi relativi agli investimenti per la qualificazione ed il potenziamento del patrimonio impiantistico delle stazioni sciistiche di cui all'articolo 43 della legge regionale 2/2009 s.m.i., rinviando, con la D.G.R. citata, la definizione degli interventi prioritari a specifici provvedimenti di dettaglio anche sulla base dello stanziamento di risorse economiche a sostegno delle spese di categoria B.

Premesso, inoltre, che:

l'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 “*Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e disposizioni finanziarie*” e s.m.i., sancisce che:

al comma 1, è costituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo pluriennale per favorire investimenti concessi tramite procedura ad evidenza pubblica o tramite accordi di programma con gli enti locali e per la concessione di garanzie su finanziamenti da parte delle imprese private, destinato a finanziare progetti di sviluppo turistico volti a promuovere l'attrattività dei territori montani, l'escursionismo e gli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita;

al comma 2, tale fondo è articolato in un fondo di garanzia per il sostegno degli investimenti privati e in un fondo per favorire investimenti concessi tramite procedure ad evidenza pubblica o accordi di programma con gli enti locali;

con la deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 48-6154, come da ultimo modificata con la D.G.R. 18 maggio 2021, n. 27-3239, in attuazione della suddetta legge regionale 18/2017 sono stati approvati i criteri per la sottoscrizione di A.d.p.volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore “Sport e Tempo Libero”:

sul capitolo 279941 "Finanziamento di progetti di sviluppo turistico di territori montani (art.13 LR18/2017) Risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. (ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/2018) Quota accantonata nel risultato di amministrazione" sono disponibili ed utilizzabili risorse economiche per un importo complessivo pari ad Euro 3.000.000,00;

è quindi possibile prevedere di destinare tale importo di Euro 3.000.000,00 previsto sul capitolo 279941 del Bilancio regionale 2021, per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico di territori montani aventi ad oggetto i suddetti interventi, definiti tramite procedure ad evidenza pubblica, tramite il relativo incremento del Fondo già istituito presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi del suddetto articolo 13 della legge regionale 18/2017;

sulla base della ricognizione delle esigenze del territorio montano e per mantenere elevati standard di sicurezza degli impianti di risalita, a fronte di una spesa stimata in euro 2.451.049,60, quale quota parte dello stanziamento finanziario previsto sul capitolo 279941 del Bilancio regionale 2021 avente ad oggetto: "Finanziamento di progetti di sviluppo turistico di territori montani (art.13 LR18/2017) Risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. (ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/2018), quota accantonata nel risultato di amministrazione", è stato elaborato un documento tecnico contenente le disposizioni affinché tali risorse possano essere destinate per finanziare, tramite procedure ad evidenza pubblica, nell'ambito degli investimenti inerenti agli impianti di risalita le revisioni degli impianti a fune già scadute o in scadenza entro il 31.12.2022, al fine di scongiurare la chiusura e di evitare, così, il forte impatto economico negativo che coinvolgerebbe l'intera area montana coinvolta, già fortemente compromessa sia dalla scarsità di precipitazioni nevose registrate negli ultimi anni sia dalle chiusure obbligate dall'attuale pandemia da Covid 19;

dalla procedura ad evidenza pubblica espletata nel corso del 2019 in attuazione delle D.G.R. n. 7-44 del 05.07.2019 e D.G.R. n. 26-87 del 12.07.2019, a favore di soggetti pubblici, risultavano progetti idonei ma finanziati solo parzialmente o non ammessi per esaurimento di risorse disponibili, per euro 548.950,40, quale quota parte dello stanziamento finanziario previsto sul capitolo 279941 del bilancio 2021 avente ad oggetto: "Finanziamento di progetti di sviluppo turistico di territori montani (art.13 LR18/2017) Risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. (ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/2018), quota accantonata nel risultato di amministrazione", e come risulta dalla graduatoria del bando categoria B, annualità 2019, approvata con determinazione dirigenziale n. 760 del 20.12.2019.

Dato atto, inoltre, che dall'istruttoria svolta dalla Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e Sport, Settore Sport, tali progetti sono destinati a migliorare la sicurezza degli impianti sciistici si ritiene opportuno scorrere completamente la graduatoria per Euro 548.950,40.

Ritenuto di approvare, ai sensi della legge regionale 2/2019, l'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le disposizioni, per l'anno 2021, per l'erogazione dei contributi a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti pubblici (categoria B), destinando complessivi euro 3.000.000,00 così suddivisi:

- a) Euro 548.950,40, per lo scorrimento della graduatoria del bando categoria B, annualità 2019, approvata con determinazione dirigenziale n. 760 del 20.12.2019;

b) Euro 2.451.049,60, per finanziare, mediante procedure ad evidenza pubblica, le revisioni degli impianti a fune già scadute o in scadenza entro il 31.12.2022, come sopra descritte.

Dato atto che il presente provvedimento, per l'importo complessivo di euro 3.000.000,00 trova copertura sul capitolo 279941 del Bilancio regionale 2021 avente ad oggetto: "Finanziamento di progetti di sviluppo turistico di territori montani (art.13 LR18/2017) Risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. (ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/2018). Quota accantonata nel risultato di amministrazione", destinati all'incremento del Fondo già istituito presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi del suddetto articolo 13 della legge regionale 18/2017.

Vista la L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021, avente per oggetto "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i;

vista la L.r. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";

vista la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023;

vista la D.G.R. n. 41-4356 del 16 dicembre 2021 " Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Attuazione della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del Bilancio di previsione 2021-2023". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi della legge regionale 2/2019, l'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le disposizioni, per l'anno 2021, per l'erogazione dei contributi a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti pubblici (categoria B), destinando complessivi euro 3.000.000,00 così suddivisi:

a) Euro 548.950,40, per lo scorrimento della graduatoria del bando categoria B, annualità 2019, approvata con determinazione dirigenziale n. 760 del 20.12.2019;

b) Euro 2.451.049,60, per finanziare, mediante procedure ad evidenza pubblica, le revisioni degli impianti a fune già scadute o in scadenza entro il 31.12.2022;

- di dare atto che il presente provvedimento, per l'importo complessivo di euro 3.000.000,00 trova copertura sul capitolo 279941 del Bilancio regionale 2021 avente ad oggetto: "Finanziamento di progetti di sviluppo turistico di territori montani (art.13 LR18/2017) Risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. (ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/2018). Quota accantonata nel risultato di amministrazione", destinati all'incremento del Fondo già istituito presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi del suddetto articolo 13 della legge regionale 18/2017;

- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore "Sport e Tempo Libero" l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Legge regionale 2/2009. Disposizioni, per l'anno 2021, per contributi a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti pubblici (categoria B).

Premesse

Il presente documento individua gli interventi destinatari di contributi a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti pubblici (categoria B),

1. Contesto normativo

Legge regionale n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna", articoli 4, 40, 43 e 46.

DGR n. 7 – 44 del 5 luglio 2019 "L.R. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. <<Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna>>. Approvazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni. Revoca della D.G.R. n. 16-4846 del 03.04.17 e della D.G.R. 21-6687 del 29.03.18 e disposizioni per la stagione sciistica 2016/2017".

Legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e disposizioni finanziarie", articolo 13.

DGR n. 48 – 6154 del 15 dicembre 2017 "L.R.18/2017 <<Assestamento di bilancio di previsione 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie>>, art. 13 <<Costituzione del fondo per il finanziamento dei progetti di sviluppo turistico dei territori montani>>. Approvazione dei criteri per la sottoscrizione di A.d.p.volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo. Variazione al bilancio di previsione 2017/19", come da ultimo modificata con la DGR 27-3239 del 18 maggio 2021.

Legge regionale n.33 del 15.12.2021, articolo 2

2. Risorse finanziarie

Le risorse disponibili per gli interventi di cui al presente documento ammontano a Euro 3.000.000,00, sul capitolo 279941 del bilancio 2021 avente ad oggetto: *"Finanziamento di progetti di sviluppo turistico di territori montani (art.13 LR18/2017) Risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. (ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/2018). Quota accantonata nel risultato di amministrazione"*, sono così destinate:

- Euro 548.950,40, quale quota parte dello stanziamento finanziario previsto sul capitolo 279941 del bilancio 2021 avente ad oggetto: *"Finanziamento di progetti di sviluppo turistico di territori montani (art.13 LR18/2017) Risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. (ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/2018). Quota accantonata nel risultato di amministrazione"*.
- Euro 2.451.049,60, quale quota parte dello stanziamento finanziario previsto sul capitolo 279941 del Bilancio regionale 2021 avente ad oggetto: *"Finanziamento di progetti di sviluppo turistico di territori montani (art.13 LR18/2017) Risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. (ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/2018). Quota accantonata nel risultato di amministrazione"*

3. Tipologia degli interventi

Sulla base della ricognizione delle esigenze del territorio montano e per mantenere elevati standard di sicurezza degli impianti di risalita, tali risorse possono essere destinate per finanziare, tramite procedure ad evidenza pubblica, nell'ambito degli investimenti inerenti agli impianti di risalita:

a. lo scorrimento della graduatoria del bando categoria B, annualità 2019, approvata con determinazione dirigenziale n. 760 del 20.12.2019 (in attuazione alla D.G.R. n. 7-44 del 05.07.2019 ed alla D.G.R. n. 26-87 del 12.07.2019), a favore dei soggetti pubblici parzialmente finanziati per esaurimento delle risorse disponibili o idonei ma non ammessi, per un totale di euro 548.950,40;

b. le revisioni degli impianti a fune già scadute o in scadenza entro il 31.12.2022 per euro 2.451.049,60 al fine di scongiurarne la chiusura e di evitare, così, il forte impatto economico negativo che coinvolgerebbe l'intera area montana coinvolta, già fortemente compromessa sia dalla scarsità di precipitazioni nevose registrate negli ultimi anni sia dalle chiusure obbligate dall'attuale pandemia da Covid 19.

4. Beneficiari di cui alla lettera a) del paragrafo 3

Per quanto concerne la categoria B annualità 2019, i beneficiari sono individuati sulla base della determinazione dirigenziale 760 del 20.12.2019 con la quale sono stati approvati i contributi per la categoria B del bando 2019 (individuando i soggetti idonei ammessi a contributo, i soggetti idonei ma non ammessi a contributo e i soggetti non ammessi), tramite lo scorrimento della graduatoria a favore dei soggetti pubblici parzialmente finanziati per esaurimento delle risorse disponibili o idonei ma non ammessi.

I soggetti pubblici sopra citati, per le istanze presentate a valere sulla LR 2/2009 nel bando 2019 categoria B di seguito elencate, pari ad uno stanziamento totale di € 548.950,40 sono così suddivisi:

- istanza 8756 - Unione Montana Alta Val Tanaro - 85.763,14
- istanza 8808 - Comune di Argentera – 296.800,00
- istanza 8788 - Comune di Entracque – 166.387,26.

5. Beneficiari di cui alla lettera b) del paragrafo 3

I beneficiari sono individuati tramite procedura ad evidenza pubblica che sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte, attribuendo le risorse disponibili, sino ad esaurimento del fondo, secondo il seguente ordine di priorità:

1. Sostituzione funi, revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza vita tecnica, revisioni speciali di impianti la cui chiusura comprometta l'efficienza dell'intera stazione (impianto già scaduto o in scadenza entro il 31.12.2022);

2. Sostituzione funi, revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza di vita tecnica, revisioni speciali di altri impianti di risalita la cui chiusura non comprometta, comunque, l'efficienza dell'intera stazione (impianto già scaduto o in scadenza entro il 31.12.2021);

3. Sostituzione funi, revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza di vita tecnica, revisioni speciali di altri impianti di risalita la cui chiusura non comprometta, comunque, l'efficienza dell'intera stazione (impianto in scadenza oltre la data di cui al punto 2 ed entro il 31.12.2022).

Sono individuati, quali ulteriori elementi di priorità i- seguenti criteri:

- successivamente alla scelta operata secondo quanto previsto nei punti da 1 a 3 indicati dal paragrafo 5, dovrà essere prioritaria la scelta di dare corso ad almeno un intervento per ciascun per ciascuna provincia e, nell'ambito di essa, un intervento per ciascun proponente;
- dovrà essere valutato l'impatto economico sul territorio circostante nel caso di chiusura dell'impianto.

6. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Sport e Tempo Libero